

PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
E
LA GUARDIA DI FINANZA

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito "Autorità") e la Guardia di finanza (di seguito anche "Corpo" o, congiuntamente, anche "le parti"),

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "*Approvazione del codice di procedura penale*";

VISTA la legge 7 ottobre 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*";

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e, in particolare, l'articolo 54, commi 2 e 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, concernente "*Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

VISTO il Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, "*concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*" e in particolare l'articolo 6, comma 6, che prevede, tra l'altro, che nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse l'Autorità si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” e, in particolare, l’articolo 27;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” e, in particolare, l’articolo 22;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “*Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole*” e, in particolare, l’articolo 8;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” e, in particolare, l’articolo 5-ter,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (“*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla “*cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185;

VISTO il decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*” e, in particolare, l’articolo 10 che

stabilisce il divieto di pubblicizzazione parassitaria, e l'articolo 12, secondo cui all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*" e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*", il quale ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità possa effettuare attività ispettive, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche in locali diversi da quelli aziendali che rientrano nella diretta disponibilità delle imprese sottoposte ad accertamento, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 "*relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (Regolamento sui mercati digitali)*";

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli Investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" e, in particolare, l'articolo 13, che assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "*Leggi annuali sulla concorrenza*", del PNRR;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*";

VISTA la circolare n. 340000/3121 (edizione 2011) del Comando Generale della Guardia di finanza - Ufficio Ordinamento, concernente le "*Funzioni dei Reparti Speciali*", aggiornata con la circolare n. 122951/3102 del 28 aprile 2015 del citato Comando Generale - Ufficio Ordinamento, concernente la "*Revisione organizzativa dei Reparti Speciali*" con la quale è stato soppresso il "Nucleo speciale tutela mercati" ed è stato istituito il "Nucleo speciale antitrust" (di seguito anche Nucleo speciale), quale referente nei rapporti con l'Autorità;

TENUTO CONTO dei precedenti protocolli di intesa, sottoscritti il 12 dicembre 1997 e il 19 febbraio 2015;

CONSIDERATO che, anche a seguito delle suindicate modifiche del quadro normativo di riferimento, gli ambiti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza sono stati progressivamente estesi;

PRESO ATTO che sin dalla fase di prima applicazione della citata legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità ha instaurato con la Guardia di finanza un rapporto di collaborazione particolarmente proficuo, finalizzato all'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di concorrenza, tutela del consumatore e *rating* di legalità;

CONSIDERATO che le attività svolte di intesa debbano essere adeguate al rinnovato quadro normativo di riferimento, che disciplina i compiti e le attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza e dell'Autorità;

RITENUTO opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza,

concordano

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nella premessa e nei termini seguenti.

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. La Guardia di finanza collabora con l'Autorità per l'accertamento delle violazioni alla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza nonché per l'esercizio delle competenze sopra richiamate, di norma, su richiesta dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.
2. In particolare, la Guardia di finanza collabora nel reperimento e nell'elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell'Autorità, svolge studi e indagini di settore e sottopone all'Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione delle norme sopra richiamate.
3. La Guardia di finanza collabora con l'Autorità, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di settore, nonché nei limiti delle rispettive competenze istituzionali fissate dall'ordinamento vigente.
4. L'attività di collaborazione è espletata in linea con le risorse e gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza in materia di tutela della spesa pubblica e di tutela dei mercati.

Articolo 2

(Referenti per la collaborazione)

1. I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
 - a) sul piano programmatico:
 - 1) il Segretario Generale dell'Autorità;
 - 2) il Comandante Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza;
 - b) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure:
 - 1) il Vice Segretario Generale dell'Autorità;
 - 2) il Comandante del Nucleo speciale antitrust della Guardia di finanza.

Articolo 3

(Rapporti di collaborazione)

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'Autorità intrattiene i necessari rapporti con il Nucleo speciale antitrust, quale reparto della Guardia di finanza specializzato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa in argomento.
2. L'Autorità fornisce al Nucleo speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo speciale antitrust relaziona l'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta.

3. L'Autorità e il Comandante Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza individuano determinati settori economici ove può risultare particolarmente utile un'attività della Guardia di finanza di osservazione, di raccolta e di elaborazione di dati ed elementi informativi, al fine di verificare l'osservanza della disciplina.
4. Tra gli uffici dell'Autorità e il Nucleo speciale si svolgono incontri periodici anche per la verifica dell'andamento dell'attività di collaborazione.
5. Qualora utile per la propria attività, per il tramite del Nucleo speciale antitrust, l'Autorità può richiedere la collaborazione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche per tutte quelle attività di accertamento che richiedano un'elevata specializzazione in ambito telematico.

Articolo 4

(Richiesta di collaborazione)

1. Per attivare la collaborazione l'Autorità trasmette al Nucleo speciale una formale richiesta d'intervento in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.
2. La richiesta indica l'ambito e lo scopo dell'intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire i dati e le informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, le modalità dell'acquisizione.
3. Il Nucleo speciale antitrust ha facoltà di incaricare, per l'esecuzione degli accertamenti richiesti dall'Autorità, altri reparti del Corpo che ne riferiscono l'esito per il tramite del Nucleo medesimo.
4. Il Segretario Generale dell'Autorità e il Comandante Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza individuano le modalità per dare attuazione al protocollo.

Articolo 5

(Aree di collaborazione con l'Autorità)

1. L'Autorità può richiedere al Nucleo speciale la collaborazione nelle seguenti aree d'intervento:
 - a) attività preistruttoria: nell'ambito degli accertamenti preliminari, volti a valutare l'esistenza dei presupposti per l'avvio dei procedimenti istruttori;
 - b) attività istruttoria: con riguardo alle attività di accertamento svolte nell'ambito delle istruttorie avviate;
 - c) verifica dell'ottemperanza dei provvedimenti deliberati dall'Autorità e procedimenti sanzionatori: nell'ambito dell'attività di accertamento dell'ottemperanza da parte delle imprese interessate a tutti i provvedimenti da essa adottati;
 - d) indagini conoscitive: nell'ambito delle indagini conoscitive di carattere generale, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - e) attività di segnalazione del Nucleo speciale: il Nucleo speciale antitrust segnala all'Autorità le notizie, sulle presunte violazioni alle norme sottoposte alla vigilanza dell'Autorità, acquisite su iniziativa propria o degli altri reparti della Guardia di finanza.

2. L'Autorità può richiedere la collaborazione del Nucleo speciale per l'esercizio del potere di cui all'articolo 9, par. 3, lett. d), del Regolamento (UE) 2017/2394 - cd. *mystery shopping*.
3. L'Autorità, tramite il Nucleo speciale, si avvale della collaborazione della Guardia di finanza in tema di *ambush marketing* di cui all'articolo 10 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.

Articolo 6

(Accertamenti istruttori particolari)

1. Richieste di informazioni e di esibizione di documenti: nel corso delle istruttorie, l'Autorità, ove intenda avvalersi della Guardia di finanza per rivolgere a chiunque ne sia ritenuto in possesso una richiesta di informazioni utili, ovvero di esibizione di documenti, inoltra specifica istanza al Nucleo speciale. Detta istanza indica:
 - a) i soggetti destinatari;
 - b) i fatti e le circostanze in ordine ai quali sono richieste le informazioni o l'esibizione di documenti;
 - c) lo scopo della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti;
 - d) le informazioni da fornire o i documenti da esibire, nonché il termine entro il quale, e le modalità attraverso le quali, dovranno pervenire le risposte o essere esibiti i documenti per il caso di non immediata disponibilità, le sanzioni applicabili per il caso di rifiuto, omissione, ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, nonché per il caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri;
2. Attività ispettiva: nel caso di ispezione, ove l'Autorità intenda avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, trasmette al Nucleo speciale apposita richiesta contenente elementi informativi in merito all'attività ispettiva. In tal caso, i funzionari incaricati dall'Autorità di eseguire l'accertamento ispettivo sono assistiti da personale del Nucleo speciale e, ove occorra, da militari dei reparti del Corpo appositamente interessati.

Le modalità dell'intervento sono concordate in apposite riunioni di coordinamento.

Qualora nel corso delle ispezioni emerga la necessità di superare l'opposizione delle imprese interessate ovvero risulti necessario al fine di assicurare comunque il buon esito degli accertamenti, i funzionari dell'Autorità incaricati dell'ispezione possono richiedere l'intervento della Guardia di finanza che utilizza i poteri a essa conferiti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dalle altre norme tributarie.

Delle attività svolte dalla Guardia di finanza viene fatta menzione nei relativi verbali di ispezione.

L'Autorità può affidare direttamente al Nucleo speciale, con apposita lettera di incarico, l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

La Guardia di finanza procede agli accertamenti secondo criteri e modalità concordati con l'Autorità.

Articolo 7

(Attività di collaborazione in materia di rating di legalità)

1. L'Autorità può richiedere al Nucleo speciale la collaborazione con riferimento all'acquisizione di notizie, dati e informazioni rilevanti per il *rating* di legalità in fase preistruttoria e istruttoria.
2. Il Nucleo speciale fornisce, altresì, gli elementi e le informazioni specificatamente richiesti dall'Autorità, nei termini previsti dall'articolo 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012 e relativo regolamento di esecuzione e secondo apposita procedura informatica predisposta conformemente alle indicazioni dell'Autorità.

Articolo 8

(Esiti degli accertamenti)

1. Gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 sono riferiti dal Nucleo speciale esclusivamente all'Autorità, unitamente alla documentazione acquisita.
2. Le segnalazioni di tutte le situazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza i reparti del Corpo nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio sono partecipate all'Autorità esclusivamente per il tramite del Nucleo speciale.

Articolo 9

(Cooperazione con la Commissione europea in materia di concorrenza)

1. Qualora sia richiesto l'intervento della Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di collaborazione con la Commissione europea prevista dall'articolo 54 della legge n. 52 del 1996, l'Autorità informa, tempestivamente, della richiesta il Nucleo speciale, al fine di coordinare le modalità di detto intervento.
2. Gli esiti degli accertamenti eseguiti sono destinati esclusivamente alla Commissione e non possono essere utilizzati ad altri fini.

Articolo 10

(Interscambio di dati e notizie)

1. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Autorità comunica al Nucleo speciale, con finalità di coordinamento e di indirizzo e per una più proficua attività di collaborazione, le decisioni adottate in ordine all'autonoma attività posta in essere dalla Guardia di finanza.
2. Agli stessi fini, l'Autorità e il Nucleo speciale si impegnano, altresì, a realizzare un interscambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità innanzi indicate.
3. Le modalità per la realizzazione di detto interscambio sono concordate negli incontri periodici di cui all'articolo 3, comma 4.

Articolo 11

(Profili didattici formativi e progettuali)

1. L'Autorità organizza incontri, corsi e seminari anche in favore del personale della Guardia di finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente protocollo, ovvero partecipa con proprio personale a corsi della stessa tipologia attivati dalla Guardia di finanza.
2. L'Autorità e la Guardia di finanza possono collaborare per attività progettuali specifiche, anche per la partecipazione congiunta a bandi comunitari o di altra natura di interesse comune.

Articolo 12

(Disposizioni amministrative)

1. In occasione della richiesta di collaborazione di cui all'articolo 3, l'Autorità e il Nucleo speciale definiscono il numero di militari e, per ciascuno di essi, il numero di giornate di missione ritenuto necessario nonché l'eventuale ricorso all'attività di supporto dei reparti del Corpo, laddove il Nucleo speciale reputi opportuno avvalersene ovvero delegare agli stessi reparti, in tutto o in parte, le attività richieste. All'esito della definizione delle risorse da impiegare, il Nucleo speciale invia all'Autorità un prospetto riepilogativo per la necessaria autorizzazione.
2. Il rimborso avverrà nei limiti delle attività autorizzate dall'Autorità nei termini sopra descritti.
3. Fatte salve le diverse disposizioni normative, sono a carico dell'Autorità e verranno rimborsati sulla base dei prospetti autorizzativi gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in *allegato 1*, per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo svolte, su richiesta dell'Autorità, dal personale del Nucleo speciale nonché da eventuali ulteriori reparti del Corpo da questo espressamente delegati.
4. Tali oneri possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dall'Autorità, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima con periodicità trimestrale, mediante:
 - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, avendo cura di indicare la seguente causale: *"Somme dovute dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato protocollo d'intesa"*;
 - 2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
 - b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dagli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (*Codice dell'ordinamento militare*).

5. L'Autorità, su richiesta del Nucleo speciale o in caso di oggettive ragioni di urgenza, può sostenere direttamente le spese per la mobilità e le esigenze logistiche dei militari del Nucleo operanti fuori sede, richiamati nella tabella in *cit. allegato 1*.
6. Il presente protocollo disciplina le richieste di rimborso relative all'attività di collaborazione svolta su richiesta dell'Autorità che risultino non ancora definite alla data della sua sottoscrizione.
7. Nella prospettiva di assicurare ogni incrementale proficuità dell'azione di collaborazione prevista dal presente protocollo, l'Autorità può fornire materiali, mezzi e servizi.
8. Sono a carico dell'Autorità eventuali ulteriori oneri finanziari necessari allo svolgimento di attività di collaborazione della Guardia di finanza su richiesta dell'Autorità secondo modalità particolari.

Articolo 13 *(Comunicazione)*

1. Nei rapporti con gli organi di stampa l'Autorità valorizza l'attività di collaborazione prestata dal Corpo.

Articolo 14 *(Trattamento dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo, è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 51 del 2018, del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018 e del decreto legislativo n. 101 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi. In relazione a tali flussi, i dati personali oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Articolo 15 *(Invarianza finanziaria)*

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

(Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo:

a) ha una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;

b) in qualunque momento della sua vigenza può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le parti.

2. Le comunicazioni relative al comma 1 dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Roma, 5 aprile 2024

**Il Presidente dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato**

Roberto Rustichelli

**Il Comandante Generale della
Guardia di finanza**

Gen. C.A. Andrea De Gennaro

Allegato 1

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E LA GUARDIA DI FINANZA	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,531 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(3) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(4) Rimborso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)	Fino a € 30,55 a pasto*
(5) Rimborso spese alloggio - Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni possibili anche tramite i servizi <i>business travel</i> forniti dall'operatore convenzionato
(6) Rimborso spese di viaggio (Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe - aereo in tariffa economica)	
(7) Indennità supplementare sulle spese di viaggio	10% biglietto ferroviario o marittimo 5% biglietto aereo
(b) Rimborsi spese per pasti (per servizi eccedenti le 6 ore)	€ 7,00 * (buono pasto)
(c) Indennità per servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(d) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	Fino a € 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	Fino a € 5,71 per ora*
(3) Presenza festività particolari	Fino a € 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	Fino a € 15,92 al giorno*
(5) Indennità per attività ispettiva tributaria	€ 6,64 al giorno*
(e) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 24,57 a € 54,92 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 19,43 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,73 a € 27,46 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,59 a € 24,28 per ora*
(5) Appuntati/Finanziari	Da € 14,97 a € 22,53 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	Valori di massima**
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

** Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2023.

Tutti gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione all'Autorità da parte del Comando Generale del Corpo.